



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211-8149-0623326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE n. 02

Roma, 23 Gennaio 2009

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Il giorno 23 Gennaio 2009 presso la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio si è riunita composta dai Signori:

Avv. Enrico VALENTINI - Presidente (relatore)

Avv. Augusto DI MARZIANTONIO - Componente

Avv. Goffredo BARBANTINI - Componente

Per discutere in ordine al ricorso presentato dalla ASD Hockey LODI avverso il C.U. n. 62 dell' 8/01/2009 con il quale veniva irrogata la sospensione da qualsiasi attività agonistica in quanto nonostante più volte invitata ad ottemperare a quanto stabilito con il Comunicato Ufficiale n. 58/07 non ha a tutt'oggi provveduto a versare la somma di € 250,00 dovuta alla Società Rotellistica Novara quale indennizzo per la gara non giocata il giorno 09-12-2007.

FATTO

Con atto di appello ritualmente proposto la A.S.D. HOCKEY LODI chiedeva la riforma del provvedimento del G.U.N. n. 62 dell'8-01-2008 con il quale la Società era inibita da qualsiasi attività agonistica. La Società ricorrente ha dimostrato di aver corrisposto la somma di cui al C.U. n. 58/07 ottemperando al giudicato solo dopo il provvedimento impugnato. Tale fatto costituisce di per sé una confessione sulla propria inadempienza e nel contempo si concreta in un "ravvedimento operoso".

E' quindi palese la responsabilità della Società stessa che di per sé va sanzionata. Alla luce del versamento della somma che della sostanziale ammissione di responsabilità si ritiene di dover accogliere comunque parzialmente il ricorso ridefinendo la pena irrogata.

Sembra pertanto equo comminare in luogo dell'inibizione dall'attività la sanzione dell'ammenda di € 500,00. Si dispone in virtù dell'accoglimento parziale la restituzione della tassa di reclamo nella misura di € 200,00.

PQM

In parziale riforma dell'impugnato provvedimento, la C.A.F. determina a carico della A.S.D. HOCKEY LODI la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Dispone la restituzione di metà della tassa di reclamo.

F.to Avv. Goffredo BARBANTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Rocco QUARTUCCIO